



# CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MICRONIDO COMUNALE

\*\*\*\*\*

Approvato con delibera C. C. n. 7 del 19.02.2025

### Art. 1 Principi Generali

1. Il Comune di San Damiano d'Asti istituisce e sovrintende alla gestione del servizio di micronido comunale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e ne affida la gestione ad un soggetto esterno.
2. Il Comune esercita le funzioni di verifica, valutazione e controllo del servizio.
3. Il Gestore è tenuto a garantire:
  - il rispetto dei criteri di accesso al servizio;
  - la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, per mezzo di tutte le sue componenti, assicurando il rispetto dei principi e delle norme sancite dalla Legge;
  - il diritto primario alla salute ed all'incolumità dei minori;
  - il rispetto delle norme sulla Privacy (Regolamento 2016/679 UE e s.m.i.);
  - il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08 e s.m.i.);
  - il rispetto degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia e delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei
  - la partecipazione attiva al Coordinamento Pedagogico Territoriale
4. Il micronido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini/e in età compresa da tre mesi a trentasei mesi che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, garantendo il diritto al benessere bio-psico- sociale del minore.
5. Il micronido attua un servizio di interesse pubblico. Pertanto, sulla base dei principi espressi nella Costituzione e in attuazione della "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia", il servizio micronido promuove l'uguaglianza delle opportunità educative per tutti i bambini e le bambine, nel rispetto e nella valorizzazione della loro identità personale, delle loro esigenze e dei ritmi individuali di crescita e di apprendimento.
6. Il micronido persegue i suoi fini istituzionali attraverso la partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali e culturali del territorio.



# CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



## Art. 2 Sistema integrato

1. Il Comune favorisce la continuità educativa e promuove l'implementazione della qualità dei servizi 0-6 presenti sul territorio, anche per il tramite del Coordinamento Pedagogico Territoriale.
2. In conformità alle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei ed agli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, il Comune promuove la continuità verticale ed orizzontale.
3. In quest'ottica il Comune promuove, in particolare, la condivisione dei valori che orientano l'azione educativa tra il micronido e la sezione primavera gestita dalla Fondazione Scuola dell'Infanzia paritaria "Madre Teresa" all'interno dello stesso edificio.
4. Al fine di raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti ottimizzando le risorse disponibili, in presenza di liste d'attesa, verrà incentivato il passaggio, su base volontaria, alla sezione primavera dei bambini che raggiungono l'età minima di accesso.

## Art. 3 Finalità del Servizio

1. Il Micronido ha lo scopo di offrire:

- supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;
- supporto alle famiglie per la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura dei bambini in un'ottica di promozione delle pari opportunità;
- formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, adeguando gli interventi alle diverse capacità ed ai livelli di sviluppo individuale;
- inserimento di bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo i loro diritti;
- cura dei bambini con un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- formazione alla collettività, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi del territorio;
- promozione culturale sulle tematiche relative all'infanzia;
- continuità educativa con gli altri servizi presenti nel territorio attraverso un continuo lavoro di confronto e di riflessione.
- opportunità di avvio alla vita comunitaria in un clima di riconoscimento e di valorizzazione dell'individuo e delle sue potenzialità, nel rispetto e nell'accoglienza delle differenze.



# CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



## Art. 4 Utenza

1. Tutti i bambini di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi residenti in San Damiano d'Asti possono iscriversi e frequentare il micro-nido in relazione ai posti disponibili e sino alla capienza massima.
2. Nel caso in cui vi siano dei posti vacanti sono ammessi bambini residenti in altri Comuni, con priorità per i bambini con almeno un genitore che è impiegato in attività lavorativa con sede operativa in San Damiano.
3. I figli dei dipendenti del Comune di San Damiano vengono equiparati ai residenti.
4. Ai bambini con disabilità è garantito il diritto all'iscrizione e alla frequenza secondo quanto previsto dalla L. n.104/1992 e s.m.i con modalità da concordare in considerazione delle specifiche esigenze e del quadro complessivo del servizio.
5. Tenuto conto degli altri servizi educativi presenti sul territorio e del rapporto numerico bambini/educatori previsto dalla normativa vigente, verranno prioritariamente inseriti i bambini di età compresa tra i 3 e i 23 mesi, con un massimo di 5 bambini di età fino ai 12 mesi

## Art. 5 Modalità d'iscrizione

1. I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso il Comune e presso la sede del Micronido oppure scaricati dal sito internet [www.comune.sandamiano.at.it](http://www.comune.sandamiano.at.it)
2. Le domande devono essere consegnate presso il Comune – Ufficio Servizi Sociali o inviate via PEC all'indirizzo: [san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it](mailto:san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it)
3. Il periodo di presentazione delle domande è fissato dal 15 marzo al 15 aprile di ogni anno per le ammissioni con decorrenza settembre, fatte salve eventuali deroghe per il primo anno di avvio del servizio.
4. Ad ogni domanda di ammissione al Micronido dovranno essere allegati tutti i documenti necessari alla definizione del punteggio e della retta.
5. Le domande presentate al di fuori dei termini stabiliti saranno inserite in una lista d'attesa e saranno prese in considerazione dopo l'esaurimento delle graduatorie. Le domande incomplete e non regolarizzate nei termini richiesti non verranno inserite nelle graduatorie.
6. I bambini iscritti e frequentanti l'anno precedente mantengono l'iscrizione per l'anno successivo; in caso contrario occorre comunicare la disdetta entro il 30 giugno dell'anno educativo in corso.
7. La frequenza al Micronido è garantita fino alla fine del mese di luglio dell'anno in cui il bambino compie il terzo anno d'età.
8. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.



# CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



## Art. 6 Graduatorie e priorità

1. Si individuano 2 tipologie di graduatorie:

- a. bambini residenti, in base alla definizione contenuta nell'art. 3;
- b. bambini non residenti

2. Nell'ambito di ciascuna graduatoria si applicano i seguenti criteri di priorità:

ORDINE	DESCRIZIONE	PUNTI
A	Bambini/e con particolari e comprovati bisogni di ordine sociale/familiare, segnalati dai servizi pubblici competenti	Priorità valutata in Commissione Servizi alla Collettività con punteggio massimo di 5
B	Bambini che richiedono l'iscrizione a tempo pieno	5
C	Bambini il cui nucleo è composto da un solo adulto e tale adulto lavora	5
D	Bambini con entrambi i genitori lavoratori	4
E	Bambini con fratelli/sorelle già frequentanti il micronido	3
F	Bambini appartenenti a nucleo familiare con almeno tre figli minori	2
G	Per ogni anno di permanenza in lista di attesa	1

3. La collocazione in graduatoria dipende dal punteggio ottenuto;

4. A parità di punteggio avrà la precedenza il bambino con età maggiore, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 c. 5;

5. I bambini saranno ammessi al Micronido per ordine di graduatoria esauendo prima quella della tipologia 1.a, poi 1.b.

6. Nella graduatoria dei bambini non residenti è fatta salva la priorità di cui all'art. 4 comma 2.

## Art. 7 Ammissione e inserimento

1. Entro il 15 maggio il Comune approva le graduatorie e l'elenco degli ammessi, previa consultazione ove necessario della Commissione Consiliare Servizi alla Collettività.
2. Le chiamate degli ammessi vengono effettuate telefonicamente. In caso di mancata reperibilità, viene notificata una lettera con sollecito di risposta entro 7 giorni dalla data della notifica.



# CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



3. Gli ammessi sono tenuti a confermare l'accettazione del posto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi, allegando ricevuta di versamento della retta relativa al mese di settembre. Tale somma non verrà restituita in caso di rinuncia alla frequenza.
4. La mancata conferma dell'accettazione ed il mancato versamento della quota dovuta vengono interpretati come rinuncia e pertanto la domanda verrà depennata dalla graduatoria.
5. Qualsiasi rinuncia, disdetta o variazione della data di ingresso deve essere effettuata per iscritto.
6. La famiglia è tenuta a rispettare un periodo di inserimento del bambino di due settimane circa, da effettuarsi in stretta collaborazione con il personale educatore; tale periodo può prevedere un numero limitato di ore mattutine di frequenza al nido, senza riduzioni sulla retta di frequenza.

## Art. 8 Assenze e rinunce

1. Le assenze devono essere comunicate telefonicamente dai genitori entro la mattinata
2. In caso di assenza prolungata il posto viene mantenuto solo in caso di validi motivi, pagando la quota fissa mensile, fino ad un massimo di 3 mesi consecutivi
3. I genitori possono rinunciare al servizio dandone comunicazione scritta entro il 20 del mese precedente; in caso contrario è dovuta la retta del mese successivo, anche se il bambino non frequenta più.

## Art. 9 Rette di frequenza

1. Le rette di frequenza sono determinate dal Comune, preferibilmente in sede di predisposizione degli atti di Bilancio di previsione e vengono incassate dal Gestore del Micronido.
2. Le tariffe sono calcolate in base alla fascia oraria prescelta e al valore ISEE minorenni.
3. I non residenti sono tenuti a pagare la retta nella misura massima per la fascia oraria prescelta, salvo compartecipazione dei Comuni di residenza.
4. Nel caso di più fratelli frequentanti il Micronido, la retta dovuta dal secondo fratello in poi è abbattuta del 20% in rapporto al primo.
5. La retta è dovuta per intero anche in caso di assenza.
6. La retta mensile viene pagata entro il 5° giorno del mese in corso, fatto salvo per la prima mensilità quanto disposto all'art 6 c. 3.
7. Il Gestore, in caso di ritardo nei pagamenti superiore a giorni a trenta, procederà al sollecito e all'applicazione dell'interesse legale.
8. Il Comune, in caso di ritardo superiore a due mesi, previa valutazione in Commissione Servizi alla Collettività, dispone la decadenza dell'ammissione.



# CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



## Art. 10 Orario del servizio Micronido

1. Il Micronido è aperto per cinque giorni alla settimana, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, così suddiviso:
  - a. Tempo pieno: 8.00 – 16.00
  - b. Part-time: 8.00 – 12.30 (pranzo incluso)
  
2. Su richiesta di un numero minimo di 3 utenti, possono essere attivati i seguenti moduli di prolungamento:
  - a. Dalle 7.30 alle 8.00
  - b. Dalle 16.00 alle 17.30

Ulteriori moduli di prolungamento potranno essere attivati qualora se ne ravvisi effettiva necessità

3. Il Micronido è aperto tutto l'anno, con esclusione delle festività civili e religiose e del mese di agosto, in cui resterà chiuso.
4. All'inizio di ogni anno scolastico, verrà consegnato alle famiglie il calendario del Micronido, che terrà conto delle festività natalizie, pasquali e di quelle infrasettimanali.
5. Il bambino deve essere consegnato ai genitori o a persona maggiorenne da essi delegata

## Art. 11 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al progetto educativo ed alle vigenti disposizioni di legge.

\*\*\*\*\*